



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 17	di data 22/04/21

Oggetto: DETERMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DENOMINATO "FIERA DI S. CROCE" EDIZIONE 2021

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181, è stato approvato il nuovo Regolamento del commercio su area pubblica, il quale disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica con posteggio e il commercio itinerante su area pubblica;

richiamato in particolare l'Allegato 3 al Regolamento del commercio su area pubblica - "Mercati Saltuari", che disciplina la frequenza, le date di svolgimento e il numero massimo di posteggi nell'ambito dei mercati saltuari che si svolgono nel territorio del Comune di Trento;

atteso che nell'Allegato 3 al Regolamento, relativamente alla data di svolgimento del mercato saltuario "Fiera di S. Croce", si stabilisce che lo stesso si svolge il 3 maggio se domenica, o la domenica successiva più vicina negli altri casi, salvo variazioni stabilite con provvedimento dirigenziale;

richiamato l'articolo 12, comma 1, del Regolamento, nel quale si stabilisce che con provvedimento dirigenziale annuale sono stabilite le date di svolgimento e l'area destinata ai mercati saltuari;

stabilito pertanto di fissare lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di S. Croce" per la data del 9 maggio 2021 precisando tuttavia che l'Amministrazione può sospendere o annullare in ogni momento la manifestazione per motivi correlati alla gestione dello stato di emergenza in cui versa il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid_19);

richiamato il punto 30) dell'ordinanza PAT n. 69 del 6 aprile 2021 che consente lo svolgimento di mercati tipici (es. mercatini di Natale) o mercati saltuari (c.d. fiere) in deroga alla sospensione prevista a livello nazionale per tali eventi, a condizione che: "venga predisposto un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa venga rispettato l'apposito protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il commissario del Governo per la Provincia di Trento";

atteso che qualora non si dovesse sospendere la fiera prima del 9 maggio, le attività di vendita dovranno svolgersi nel rispetto del protocollo sanitario di cui al punto precedente che verrà adottato con apposita ordinanza sindacale, al fine di prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19;

pagina 1/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

evidenziato che alcuni posteggi potrebbero subire degli spostamenti in altre vie all'interno dell'area di svolgimento della fiera;

richiamato l'art. 30, comma 1, lett. a) del D.L. 41/2021 (decreto "Sostegni"), che ha prorogato al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone mercatale già previsto dall'art. 9 ter, comma 3 del D.L. n. 137/2020 (decreto "Ristori") per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021;

atteso che sulla base delle esperienze delle edizioni passate, l'area mercatale riservata agli operatori titolari di concessione di posteggio e spuntisti è individuata dettagliatamente nell'Allegato A), punto 1, quale parte integrante ed essenziale alla presente;

preso atto che l'area mercatale e l'esatta individuazione delle vie è stata previamente condivisa e concordata con il Servizio Polizia Locale;

considerato che, per consentire lo svolgimento della manifestazione, si rende necessario occupare alcune vie del Centro Storico e che pertanto si devono porre in essere delle modifiche alla normale organizzazione del traffico urbano che consentano la tutela della sicurezza pubblica e garantiscano al contempo una regolare circolazione veicolare;

richiamato il Piano di sicurezza antincendio dei mercati adottato con determinazione del dirigente n. 39/46 di data 20/12/2019;

precisato che gli operatori "spuntisti" del settore alimentare dovranno dichiarare, durante le operazioni di spunta e su richiesta del Corpo di Polizia Locale, l'utilizzo di impianti alimentati a GPL o di altre fonti energetiche per la preparazione di alimenti, allo scopo di poter assegnare un posteggio compatibile con le indicazioni del Piano di sicurezza;

richiamato l'articolo 16 comma 1, lett. a) - "*associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale*" del Regolamento del commercio su area pubblica;

atteso che ai sensi del sopracitato articolo compete al dirigente individuare nel proprio provvedimento annuale di regolamentazione del mercato, le eventuali aree riservate a particolari categorie di soggetti, stabilendo altresì i termini di presentazione delle domande di partecipazione al mercato da parte dei medesimi;

ritenuto, per l'edizione in corso, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, di non riservare dei posteggi per le associazioni senza scopo di lucro, al fine di non incrementare il numero dei concessionari di posteggio, previsti dal Regolamento, e di limitare in tal modo possibili forme di assembramento che siano di pregiudizio per la collettività;

visto l'articolo 82 del Regolamento di Polizia Urbana, che fissa le modalità per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada all'interno dell'area di mercato;

atteso che è facoltà del dirigente determinare nel proprio provvedimento le modalità di assegnazione degli spazi, gli orari per lo svolgimento dell'arte e dello spettacolo su strada, nonché gli spazi concedibili all'interno dell'area mercatale;

ritenuto, per l'edizione in corso e per le medesimo motivazione precedentemente esposte relativamente alle associazioni senza scopo di lucro, di non individuare degli spazi per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada;

richiamato altresì l'articolo 30, comma 1, del Regolamento del commercio su area pubblica, il quale stabilisce per i mercati saltuari che con provvedimento dirigenziale sono stabilite l'ora di inizio e l'ora del termine dell'allestimento dei banchi, coincidente con l'orario di occupazione dell'area in concessione, l'ora di inizio della vendita, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di spunta;

ritenuto, sentito il Servizio Polizia Locale, di stabilire gli orari di svolgimento del mercato come individuati nell'Allegato A), punto 2, alla presente;

dato atto conseguentemente che si rende necessario approvare le modalità di svolgimento della manifestazione, così come previste negli articoli 12, 16 e 30 del Regolamento del commercio su area pubblica, nei modi e termini individuati nel testo di cui all'Allegato A), quale parte integrante ed essenziale alla presente;

vista la propria determinazione n. 39/2 del 21 gennaio 2020, che stabilisce i termini

di presentazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori in spunta e di modifica spaziale dei posteggi nell'ambito dei singoli mercati saltuari;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione consiliare 20.11.2019 n. 181;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2019 n. 181;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42;
- il Piano di sicurezza antincendio dei mercati adottato con determinazione del dirigente n. 39/46 di data 20/12/2019;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30/12/2020 n. 82/2020 prot. 306114 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

per le motivazioni esposte in premessa

- 1) di stabilire che il mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Croce" si svolge per l'edizione 2021, il giorno 9 maggio;
- 2) di approvare le modalità di svolgimento dell'edizione 2021 del mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Croce", come delineate nel testo di cui all'Allegato A) alla presente che, firmato dalla Dirigente ne forma parte integrante ed essenziale;
- 3) di sospendere, per l'edizione in corso e per le motivazioni espresse in premessa, il rilascio di concessioni ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a) - "*associazioni senza scopo di lucro che vendono prodotti a scopo di beneficenza e di solidarietà sociale*" nonché l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada di cui all'art. 82 del Regolamento di Polizia Urbana;
- 4) di informare che, a causa dell'emergenza Covid, alcuni posteggi potranno subire degli spostamenti al fine di garantire il rispetto del protocollo sanitario;
- 5) di trasmettere la presente al Servizio di Polizia Locale, affinché garantisca la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato A) da parte degli operatori e di tutti i soggetti partecipanti al mercato;
- 6) di dare massima diffusione della presente mediante pubblicazione all'albo telematico e comunicazione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
- 7) di informare che l'Amministrazione può, in qualsiasi momento, sospendere o annullare la Fiera di S.Croce per motivi correlati alla gestione dello stato di emergenza in cui versa il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID_19);
- 8) di informare altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati in formato elettronico

All. A - Modalità di svolgimento della fiera di S. Croce - 9 maggio 2021

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Katia Beatrici

Trento, addì 22/04/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 39/ 17	di data 22/04/21

Oggetto: DETERMINAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SALTUARIO DENOMINATO "FIERA DI S. CROCE" EDIZIONE 2021

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 26 aprile 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi